

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA**

Allegato C alla Lettera di invito

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura negoziata

**ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016,
effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA,
volta all'affidamento del
*"Fornitura di n. 120 sedie operative
per gli uffici dell'Agenzia complessa di Milano Nord, sita in via Silva n. 38"***

C.I.G. ZA220B0651

Data pubblicazione profilo di committente: 23/11/2017

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

CONTRATTO

per l'affidamento della

"Fornitura di n. 120 sedie operative

per gli uffici dell'Agenzia complessa di Milano Nord, sita in via Silva n. 38"

tra

L'**INPS – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede legale in Milano, alla Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, nella persona del **Dott.** _____, nato a _____ () il _____, nella sua qualità di **Direttore regionale della Lombardia**,
(indicata anche nel prosieguo come "**Stazione Appaltante**")

e

(indicato anche nel prosieguo come "**Appaltatore o Fornitore o l'Impresa**")

(di seguito collettivamente indicati come le "**Parti**")

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno [.....] del mese di [.....], le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto.

Premesso che

- la Direzione regionale Inps Lombardia ha la necessità di procedere all'affidamento del "**Fornitura di n. 120 sedie operative per gli uffici dell'Agenzia complessa di Milano Nord, sita in via Silva n. 38**";
- al fine di soddisfare l'esigenza suddetta, la Direzione regionale ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- le Parti, con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle disposizioni contenute nella Lettera di invito, nella Descrizione Tecnica, nell'offerta economica dell'aggiudicatario e negli altri allegati che integrano il presente atto e prevarranno su altre disposizioni difformi;



- dalle clausole del presente contratto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011;
- dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18/05/2005;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento della "**Fornitura di n. 120 sedie operative per gli uffici dell'Agenzia complessa di Milano Nord, sita in via Silva n. 38**".

Le riproduzioni dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dall'"Allegato A - Descrizione tecnica".

ART. 3

EFFICACIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è efficace per l'Appaltatore e per l'Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione.

Le forniture dovranno essere eseguite nel termine essenziale di **giorni 15 (quindici)** dalla aggiudicazione.

Eventuali ritardi daranno luogo all'applicazione delle penali indicate nel presente contratto, salvo il diritto alla risoluzione del contratto nei casi più gravi.

ART. 4

IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo delle forniture è pari ad € _____ IVA inclusa.

I costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro sono pari ad **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell'Istituto.



Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà avere diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Istituto si riserva la facoltà di fare ricorso all'utilizzo del sesto quinto dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923.

ART. 5

INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le forniture previste nella Descrizione tecnica, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità e quali che siano le variazioni che possono verificarsi nei costi della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

ART. 6

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.

La fattura dovrà essere intestata a **INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. **ZA220B0651**.

La fattura dovrà essere redatta conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:

- Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG**);
- Codice Ufficio: **4980**;
- Codice fornitore SAP: _____
- Applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 23/01/2015;
- Contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

Ad ogni fattura emessa dovranno essere obbligatoriamente allegate copie dei documenti di consegna (sottoscritti dal personale incaricato dal Fornitore e dal personale della sede INPS deputato alla gestione della fornitura).



La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della Stazione Appaltante che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

In applicazione del D. Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di **30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di emissione di fattura in data antecedente all'esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione Appaltante.

Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l'Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.



Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle forniture oggetto dell presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa assume l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici connessi all'esecuzione della prestazione.

L'Impresa assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone e alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 8

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o



presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- a. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- b. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:



- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati nell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 10

PENALI

L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Inps una penale pari all' **2%** (*dueper cento*) dell'importo delle forniture **per ogni giorno solare di ritardo** non imputabile all'Inps, a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna delle stesse, rispetto ai tempi massimi stabiliti dall'articolo 3 comma 2 del presente Contratto.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Il Fornitore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso dell'efficacia del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore ha presentato, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto n. _____ per un importo di € _____ rilasciata da _____, nella misura del dieci per cento del valore dell'importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra.

In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Qualora il soggetto Appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.



Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione



Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

ART. 13

LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente ed osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (se prevista).

Ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di mancata regolarizzazione di pendenze contributive verso l'INPS, la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad essi dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili



all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A..

La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 14

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- a. mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato tecnico;
- b. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente Contratto;
- c. cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- d. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- e. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- f. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;



- g. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i. cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- j. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15

RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 16

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS; responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale; incaricato del trattamento è il Dott. Roberto Paglialonga in qualità di R.U.P.;
- b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i



- procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Si impegna altresì a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

ART. 17

CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 18

RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto, si compone di n. 16 pagine e n. 18 articoli, oltre agli allegati e alla Descrizione tecnica, che vengono integralmente accettati e confermati.

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Operatore:

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...],

e-mail [...]

Fax [...]

per la Direzione regionale:

Inps, Direzione regionale Lombardia

Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, Milano

Alla c.a. del Dott. Roberto Paglialonga

e-mail: roberto.paglialonga@inps.it

pec: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

Tel. 02 8893273

Fax 02 87099054

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 2 Oggetto del servizio; Art. 3 Efficacia e modalità di esecuzione del contratto; Art. 4 Importo del contratto; Art. 5 Invariabilità dei corrispettivi; Art. 6 Fatturazione e pagamenti; Art. 7 Obblighi dell'Appaltatore; Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 9 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera; Art. 10 Penali; Art. 11 Cauzione definitiva; Art. 12 Divieto di cessione del contratto e subappalto; Art. 13 Lavoro e sicurezza; Art. 14 Clausole risolutive espresse; Art. 15 Recesso; Art. 16 Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 17 Controversie; Art. 18 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al contratto.

Per l'Appaltatore

Per l'Amministrazione